



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 170 del 16/10/2019

OGGETTO : DELIBERA ANAC N. 586 DEL 26 GIUGNO 2019, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI E REDDITUALI RELATIVAMENTE AI DIRIGENTI PUBBLICI, PROVVEDIMENTI.

Vista la **legge 6 novembre 2012, n. 190** «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Viste le indicazioni fornite dall'ANAC con la **Delibera 28 dicembre 2016, n. 1310** contenente le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed il relativo Allegato 1;

Vista la **Delibera ANAC dell’8 marzo 2017, n.241** «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;

Vista la **Delibera ANAC 12 aprile del 2017 n.382** “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;

Visto il **Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018** con cui è stata sospesa l’efficacia della delibera dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828.

Viste le indicazioni fornite dall’ANAC con la **Delibera 8 novembre 2017, n. 1134** contenente “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

Vista la sentenza della **Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019** con cui la Consulta, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 Settembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art.

14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per **tutti** i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".

Secondo la Corte ciò che rileva sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale è che la norma censurata omette di fare una **graduazione degli obblighi di pubblicazione** in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti. Ad avviso della Consulta, cioè, *“il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare.”*

La Corte, riconosciuto in ogni caso come sia fondamentale *“assicurare, allo stato, un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa, in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata,* ha ritenuto di indicare, in via provvisoria, **nell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs.165/2001**, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, un parametro normativo per operare in via interpretativa quella graduazione nell'individuazione degli incarichi dirigenziali ritenuta fondamentale per bilanciare il diritto alla trasparenza amministrativa con il diritto alla riservatezza.

Viceversa con riferimento alla pubblicazione dei dati di cui alla lettera c del comma 1 dell'articolo 14 del D.lgs.33713 la corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità così come ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione sollevata dal TAR relativamente alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti da ciascun dirigente

Considerato che con la **Delibera n. 586 del 26 giugno 2019** Anac, alla luce della pronuncia della Consulta, ha revocato la sospensione di cui alla delibera del 12 aprile del 2017, n. 382 relativa agli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n°241/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1 lett. c) e f) e del co. 1-ter d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici e ha fornito precisazioni in ordine alle indicazioni contenute nella delibera n. 241/2017 e della delibera n. 1134/2017 al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 del medesimo decreto;

Tenuto conto che :

- alla luce di tali indicazioni l'obbligo relativo alla pubblicazione relativa ai compensi e alle spese di viaggio e di missione (art. 14, co.1, lett. c) è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni
- viceversa l'obbligo in capo ai dirigenti relativo alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art. 14, co. 1, lett. f) alla luce dell'interpretazione del criterio utilizzato dalla Corte Costituzionale è quello relativo allo svolgimento, di **attività di collegamento con gli organi di decisione politica** con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, quale indice di rilevanza delle attività e delle attribuzioni assegnate in quanto a capo di strutture complesse, cui si aggiunge la **gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo.**

Pertanto :

- ad avviso di ANAC i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generali ex art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001;
- con riferimento ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “**ritenuti di elevatissimo rilievo**” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l'applicazione della sola lett. f);

Ritenuto opportuno individuare nella Provincia di Modena i dirigenti soggetti all'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali in base alle delibere ANAC n. 586 del 26 Giugno 2019.

Considerato che sulla base delle linee guida di ANAC, alla luce del vigente regolamento degli uffici e dei servizi tale obbligo è da intendersi riferito esclusivamente in capo al Segretario Generale e ai Dirigenti dipendenti dell' Ente con qualifica di Direttore di Area

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto. .

Il responsabile del procedimento è il dr. Fabio Leonelli, Direttore del servizio Affari Generali e Polizia Provinciale

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di ritenere soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera f) del Dlgs 33/13 modificato dal D.lgs 97/16 il Segretario Generale e i Dirigenti, dipendenti dell' Ente, con qualifica di Direttore di Area;
- 2) per gli altri dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa con funzione dirigenziale trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). restando esclusa l'applicazione della sola lett. f).
- 3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*”- Sottosezione “*Disposizioni Generali/Atti Generali*” e collegato con un link alla sottosezione “*Personale*” relativa ai Dirigenti, nonché all' Albo Pretorio dell'Ente.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 170 del 16/10/2019 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 16/10/2019

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente